

CONDIZIONI DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO MUSICALE SIAE SU COPIE/LAVORO AD USO PROFESSIONALE DA PARTE DEI DISC JOCKEY

PREMESSE:

- ai sensi della vigente legge italiana sul diritto d'autore (artt. 13 e 71 sexies della legge 22.4.1941 n. 633) il diritto di riproduzione dell'opera è riservato all'Autore ed è consentita la riproduzione privata di fonogrammi solo se effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater della legge 1941 n. 633;
- il richiedente la licenza svolge attività di disc jockey;
- il richiedente la licenza, nell'ambito dell'attività sopra descritta, intende effettuare a fini di uso in pubblico riproduzioni, qualunque sia la tecnologia utilizzata, di composizioni musicali, con o senza testo letterario, appartenenti al repertorio musicale SIAE, mediante riversamento, su supporti e/o su memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità e lecitamente acquisite dal titolare della licenza;
- le riproduzioni effettuate costituiscono "copie-lavoro" del richiedente e sono destinate esclusivamente alla pubblica esecuzione mediante strumento meccanico da parte del richiedente;
- la licenza di cui alle presenti condizioni è obbligatoria per le sole riproduzioni effettuate dal richiedente destinate alla pubblica esecuzione mediante strumento meccanico e non attiene all'uso dei supporti fisici regolarmente prodotti e recanti il contrassegno Siae o delle registrazioni digitali originali in commercio lecitamente acquisite dallo stesso, corredate da idonea documentazione;
- i supporti o memorie residenti contenenti le "copie-lavoro" sono di proprietà del richiedente la licenza, che è e resterà responsabile in via esclusiva nei confronti di SIAE del personale utilizzo dei medesimi così come sopra descritto e si impegna, altresì, a porre in essere ogni cautela per escluderne qualsiasi uso diverso da quello consentito dalle presenti condizioni di licenza anche da parte di soggetti terzi;
- SIAE gestirà la licenza di cui alle presenti condizioni per via telematica, attraverso la procedura dedicata alle "Licenze per DeeJay" presente nei Servizi on line del sito www.siae.it, salva la possibilità di richiederne il rilascio ed effettuare il pagamento dei compensi dovuti anche presso gli sportelli della Rete Territoriale SIAE.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante delle presenti condizioni di licenza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni di licenza valgono le seguenti definizioni:

- per "LdA" si intende la Legge speciale sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni;

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori Viale
della Letteratura, 30 - 00144 Roma, Italia

Tel. +39 06 59905200 Fax +39 06 59647050/52

www.siae.it

Cf 01336610587 - Partita IVA 00987061009 CCIAA
di Roma (REA 840555)

- per “richiedente” o “titolare della licenza” si intende la persona fisica che, per effetto della licenza da lui richiesta e rilasciata da SIAE, viene autorizzata ad effettuare riproduzioni, qualunque sia la tecnologia utilizzata, di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato da SIAE mediante riversamento, su supporti e/o memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità e lecitamente acquisite dal titolare stesso;
- per “Opere Musicali” si intendono composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite nell’opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe
- per “copia-lavoro” si intende la riproduzione, qualunque sia la tecnologia utilizzata, su supporto e/o memoria residente, di una registrazione di composizione musicale appartenente al repertorio tutelato da SIAE, effettuata dal titolare della licenza, mediante riversamento di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, lecitamente acquisite dal titolare stesso, anche nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater LdA, a fini esclusivi di pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuata direttamente dal titolare della licenza;
- per “strumento meccanico” si intende qualsiasi apparecchio, apparecchiatura o dispositivo idoneo alla riproduzione di musica con qualunque tecnologia, quali ad esempio fonografi, riproduttori, lettori di supporti analogici o digitali, personal computer o altri dispositivi digitali etc.
- per “memorie residenti” si intendono hard disk di personal computer o altri dispositivi e memorie di massa in generale;
- per “supporto” si intende qualunque apparecchio, comunque confezionato, idoneo a contenere e/o riprodurre suoni o voci, fruibile mediante collegamento e lettura diretta o mediante installazione su altra memoria destinata alla fruizione diretta mediante personal computer (in via esemplificativa: Lettori di File MP3, CD Audio, CD ROM, DVD, Memory Card, Chiavi USB, Microchip, Schede SD, etc...);
- per “attestato di licenza” si intende il documento che riporta i dati identificativi della licenza e, in allegato, delle copie lavoro che ne costituiscono oggetto, che SIAE rilascerà al titolare dopo la dichiarazione delle copie-lavoro ed il pagamento dei compensi dovuti, effettuati secondo le presenti condizioni di licenza.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA LICENZA

- 3.1 Oggetto della licenza - nei limiti di quanto disposto al successivo comma 2 - è la riproduzione, qualunque sia la tecnologia utilizzata, di Opere Musicali appartenenti totalmente o pro quota al repertorio tutelato da SIAE, mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di registrazioni di composizioni musicali lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, purché lecitamente acquisite dal titolare della licenza, anche nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, al fine esclusivo dell’utilizzo delle riproduzioni per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuato personalmente dal titolare della licenza.
- 3.2 La licenza produce i propri effetti esclusivamente in relazione alle registrazioni, costituenti copie-lavoro, comunicate dal titolare con le modalità di cui all’art.9 e riportate nell’attestato di licenza.
- 3.3 Sono escluse dalle presenti condizioni tutte le altre forme di utilizzazione delle composizioni musicali appartenenti al repertorio musicale tutelato da SIAE

ARTICOLO 4 - REPERTORIO MUSICALE TUTELATO DA SIAE

- 4.1 Ai fini delle presenti condizioni, il repertorio musicale tutelato da SIAE comprende le Opere o quote di Opere Musicali di aventi diritto - aderenti a SIAE o ad altri Organismi di Gestione Collettiva o ad altre Entità di cui SIAE abbia la rappresentanza in territorio italiano - che hanno conferito o conferiranno a quest'ultima nel corso di vigenza della presente licenza l'amministrazione dei diritti loro spettanti, di registrazione, riproduzione e distribuzione.
- 4.2 Sul sito www.siae.it sono consultabili gli elenchi delle opere amministrate con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi conclusi fra SIAE ed altri Organismi di Gestione Collettiva e/o altre Entità. Sul medesimo sito è consentito al titolare della licenza l'accesso ad ulteriori informazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 35.

ARTICOLO 5 - DIRITTI CONCESSI E LIMITAZIONI

- 5.1 SIAE concede al richiedente, a titolo oneroso, alle condizioni e nei limiti delle presenti condizioni di licenza, il diritto non esclusivo e non trasferibile a qualsivoglia titolo a terzi, di riproduzione, qualunque sia la tecnologia utilizzata, di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE, mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, purché lecitamente acquisite dal titolare della licenza, al fine esclusivo dell'utilizzo per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico, effettuata personalmente dal titolare della licenza.
- 5.2 È escluso ogni altro utilizzo delle "copie-lavoro" così realizzate; in particolare, sono vietati la commercializzazione, il noleggio, il prestito o la cessione in uso a qualunque titolo delle copie-lavoro ovvero dei supporti e/o memorie residenti nei quali sono contenute.
- 5.3 La licenza non comprende il diritto esclusivo di pubblica esecuzione delle opere del repertorio musicale tutelato da SIAE, che deve essere assolto, mediante separata e apposita licenza, dal titolare della struttura e/o dall'organizzatore dell'evento nell'ambito del quale ha luogo la pubblica esecuzione.
- 5.4 La licenza non comprende i diritti di comunicazione al pubblico delle composizioni del repertorio musicale tutelato da SIAE, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o analogo, via etere, via satellite, via cavo o con ogni altra modalità, codificata o non codificata, o di messa a disposizione del pubblico tramite la rete internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione.
- 5.5 È esclusa dalla licenza la concessione del diritto di abbinamento tra composizioni musicali ed immagini o filmati (diritto di sincronizzazione) o tra composizioni musicali e messaggi pubblicitari di qualunque tipo nonché la concessione del diritto di riproduzione grafica o visuale delle partiture musicali e/o dei testi delle composizioni musicali.
- 5.6 È esclusa dalla licenza la facoltà di effettuare elaborazioni, campionamenti, adattamenti e/o arrangiamenti delle composizioni musicali riprodotte in forza della stessa.
- 5.7 Sono altresì esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore legittimamente intermediati (anche pro quota su singole Opere Musicali) da altri Organismi di Gestione Collettiva e/o da altre Entità con i quali SIAE non abbia accordi di rappresentanza. Il Licenziatario dovrà pertanto rivolgersi ai suddetti Organismi e/o Entità per l'acquisizione del necessario consenso.

ARTICOLO 6 - DIRITTO MORALE

- 6.1 È fatta espressa riserva del diritto morale d' autore, ivi compreso il diritto di inedito.
- 6.2 In particolare, è vietata ogni riproduzione e connessa pubblica esecuzione delle opere effettuata in modo da alterare, modificare, frammentare o effettuare ogni altro atto a danno delle composizioni del repertorio musicale tutelato da SIAE che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

ARTICOLO 7 - DIRITTI CONNESSI

- 7.1 Sono esclusi dalle presenti condizioni di licenza i diritti connessi dei produttori fonografici, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti ed esecutori ai sensi del Titolo II, Capi I, II e III LdA.
- 7.2 In particolare, il richiedente la licenza è consapevole che la riproduzione di registrazioni fonografiche originali protette e il loro uso pubblico sono soggetti ai diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti stabiliti dagli artt. 72 e 73 LdA.
- 7.3 La licenza SIAE, relativa ai soli diritti d'autore, non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti connessi di cui al paragrafo 7.1 poste in essere dal titolare, che assume pertanto piena ed esclusiva responsabilità in ordine al rispetto di tali diritti.

ARTICOLO 8 - CONTRASSEGNO SIAE

Nei limiti delle forme di utilizzazione consentite dalle presenti condizioni di licenza e, pertanto, ove non vengano in considerazione supporti destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo, i supporti e le memorie residenti contenenti le copie-lavoro non sono soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 7 punto 3 del DPCM 23.2.2009 n. 31 avente ad oggetto "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti ai sensi dell'articolo 181-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633".

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO DELLA LICENZA: COMPENSO PER DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

- 9.1 Il compenso annuo per diritti d'autore, quantificato forfettariamente in base al numero massimo di copie-lavoro che si intende realizzare, è il seguente:
- FASCIA A: fino a 2.500 copie lavoro = € 200,00 + I.V.A.
 - FASCIA B: fino a 6.000 copie lavoro = € 400,00 + I.V.A.
 - FASCIA C: fino a 15.000 copie lavoro = € 600,00 + I.V.A.
- 9.2 Nel caso di prime richieste di licenza in corso d'anno sarà riconosciuta al titolare un'agevolazione commisurata ai mesi di validità della licenza con un minimo di compenso pari al 20% del corrispettivo totale.
- 9.3 In corso di validità della licenza, è consentito dichiarare copie-lavoro in quantità maggiore rispetto al limite massimo prescelto, previo pagamento integrativo del maggior compenso previsto per la fascia superiore.

9.4 A fronte delle spese relative alla gestione della licenza sono dovuti diritti amministrativi di procedura nella misura fissa di € 10,00 + IVA.

ARTICOLO 10 – DICHIARAZIONE DELLE COPIE-LAVORO

10.1 Il titolare è tenuto a comunicare a SIAE, mediante la procedura dedicata alle “Licenze per DeeJay” presente nei Servizi on line del sito www.siae.it, in modo tempestivo e comunque prima del loro uso pubblico, le copie-lavoro realizzate o da realizzare su supporto e/o memoria residente e per ciascuna di esse i dati richiesti dall’applicativo, tra cui a titolo esemplificativo:

- fonte della registrazione (download gratuito, download a pagamento, disco o altro supporto in commercio, autoproduzione o altro).
- titolo della composizione musicale;
- nomi dei compositori ed eventualmente degli autori del testo della composizione musicale;
- nomi degli artisti interpreti indicati nella copertina del supporto originale o sul sito web da cui è stato effettuato il download;
- denominazione del produttore fonografico ed etichetta della registrazione;
- URL del sito web dal quale è stato effettuato il download;
- Il codice ISWC dell’opera musicale (facoltativo).

10.2 Effettuata la prima dichiarazione di almeno 100 copie lavoro, il titolare può effettuare dichiarazioni successive, per comunicare a SIAE, in modo tempestivo e comunque prima del loro uso pubblico, le ulteriori copie-lavoro realizzate, da aggiungere a quelle già dichiarate e salvo l’eventuale obbligo di cui al precedente art. 9.3.

10.3 In caso di rinnovo di licenza, il titolare ha facoltà di effettuare una dichiarazione totalmente nuova o di confermare le dichiarazioni effettuate nel periodo precedente.

ARTICOLO 11 – PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA LICENZA

11.1 La procedura di accettazione della richiesta avviene in via informatica con le funzionalità presenti sull’applicativo DeeJay Online ovvero presso gli sportelli della Rete territoriale.

11.2 All’esito della procedura di accettazione è possibile effettuare il pagamento dei compensi dovuti, che perfeziona la licenza

11.3 La licenza, anche se perfezionata, è efficace solo in relazione alle copie-lavoro correttamente dichiarate: pertanto, al termine della prima dichiarazione o di quelle successive, occorre generare e stampare un “attestato di licenza” che riporta gli elementi essenziali della licenza stessa e, nel relativo allegato, i dati identificativi delle copie-lavoro dichiarate.

ARTICOLO 12 – ALTRI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

12.1 Il titolare è tenuto ad esibire l’attestato di licenza a semplice richiesta delle Forze dell’Ordine e del personale ispettivo SIAE

12.2 Il titolare è tenuto a mettere a disposizione dei medesimi soggetti indicati al comma 1, per ogni controllo, ispezione o accertamento, ogni documentazione e/o ogni materiale idonei ad attestare la lecita

acquisizione delle registrazioni riversate su supporti e/o memorie residenti ai sensi della presente licenza.

12.3 Il titolare della licenza è tenuto ad effettuare riversamenti in copie-lavoro di una stessa registrazione originale, nel numero massimo congruo in base agli usi del settore professionale di riferimento nonché a detenere nei locali ove hanno luogo gli eventi di spettacolo e i trattenimenti di ballo, negli ambienti, percorsi e spazi connessi e strumentali allo svolgimento degli stessi, soltanto le quantità di supporti e/o memorie - e di riproduzioni ivi contenute - congrue e necessarie allo svolgimento degli eventi medesimi, in base agli usi del settore professionale di riferimento.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI SUB LICENZA

La presente licenza ha carattere strettamente personale, in quanto finalizzata esclusivamente a consentire l'attività professionale del titolare; l'esercizio dei diritti concessi non può in alcun modo essere trasferito a terzi.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI SIAE

14.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 182 bis LdA, il titolare riconosce a SIAE la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per la verifica del puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalle presenti condizioni di licenza. A tale scopo, il titolare della licenza consentirà agli incaricati SIAE, qualora ne riscontrino l'opportunità, ogni genere di controllo, anche mediante verifica di documenti fiscali (a titolo esemplificativo, fatture, scontrini, etc.) nei limiti della verifica della corretta applicazione della presente licenza. Il titolare consentirà altresì a SIAE l'accesso ai propri archivi elettronici, laddove le modalità di trasferimento, aggiornamento e conservazione delle copie-lavoro sul data base del titolare della licenza lo richiedano.

14.2 L'attività di controllo sarà effettuata da SIAE nel rispetto delle previsioni normative in materia di "protezione dei dati personali". SIAE ha in ogni caso l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso in ragione dei controlli di cui sopra, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione al di fuori di quanto stabilito nella presente licenza. In ogni caso non potranno essere in alcun modo divulgati o essere trattati a qualsiasi titolo i dati e le informazioni relativi all'attività del titolare della licenza di cui gli incaricati SIAE entrino in possesso in ragione dei loro compiti di controllo o che siano comunque comunicati al titolare in esecuzione della presente licenza.

ARTICOLO 15 - VALIDITA' DELLA LICENZA (TERRITORI, DURATA E RINNOVI)

15.1 La licenza rilasciata alle presenti condizioni ha validità nel territorio della Repubblica Italiana, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio della Repubblica di San Marino.

15.2 La durata della licenza è riferita all'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per i rinnovi successivi il pagamento deve avvenire entro il 15 gennaio di ogni anno solare. In caso di ritardato pagamento la validità della licenza decorre dalla data del pagamento e fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

15.3 La licenza non è suscettibile di rinnovo tacito.

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori Viale
della Letteratura, 30 - 00144 Roma, Italia

Tel. +39 06 59905200 Fax +39 06 59647050/52

www.siae.it

Cf 01336610587 - Partita IVA 00987061009 CCIAA
di Roma (REA 840555)

ARTICOLO 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi dovuti devono essere corrisposti con le modalità di pagamento rese disponibili sul sito www.siae.it nell'ambito della procedura online dedicata alle "Licenze per DeeJay" ovvero presso gli sportelli degli Uffici territoriali di SIAE.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI FRA LE PARTI E OBBLIGHI CONNESSI

17.1 Per eventuali comunicazioni, scambio di informazioni, invio di documenti e quant'altro utile ai fini dell'esecuzione della licenza, dovranno essere utilizzati i seguenti recapiti postali, telefonici ed elettronici:

a) per SIAE: Società Italiana degli Autori ed Editori, Divisione Licenze e Servizi Centrali - Mercato Fonovideografico e Antipirateria, Viale della Letteratura, 30, 00144 ROMA - tel. 065990.5200 - e.mail: Helpdeskdeejay.mfv@siae.it

b) per il richiedente o titolare della licenza: i recapiti postali, telefonici ed elettronici forniti a SIAE al momento dell'accettazione delle presenti condizioni di licenza.

17.2 Eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati nonché di qualsiasi altro dato relativo al titolare della licenza andranno tempestivamente comunicate alla controparte.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DELLA LICENZA

18.1. In caso di violazione da parte del titolare degli obblighi previsti dalle presenti condizioni ed in particolare di quelli di cui agli 10 (Dichiarazione delle copie-lavoro), 11 (Perfezionamento d efficacia della Licenza), 12 (Altri obblighi del titolare della licenza), 13 (Divieto di sublicenza), 14 (Controlli SIAE), SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta salva l'esperibilità di ogni azione a tutela degli aventi diritto.

18.2 È altresì facoltà della SIAE risolvere il contratto di Licenza nel caso in cui i dati e le informazioni dichiarate dal titolare della licenza non siano conformi al vero, fatti salvi tutti gli effetti civili e penali.

ARTICOLO 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La licenza rilasciata in base alle presenti condizioni è soggetta alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.